

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Dott. Claudio GALTIERI Presidente

Dott. Vito TENORE Magistrato rel.

Dott. Eugenio MADEO Magistrato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 27773 del registro di segreteria, nei confronti di:

T., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Binelli e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Mantova, via Bertani 68;

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;

richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l'udienza per la trattazione del giudizio;

ascoltata, nell'odierna udienza pubblica del 15.1.2014, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Fabrizio Cerioni e dell'avv. Enrico Luzzato su delega dell'avv. Carlo Binelli per il convenuto;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 28 giugno 2013, la Procura regionale citava in giudizio T., ufficiale riscossore per conto di Cariverona fino al 31.12.2006, di Riscossione Uno fino ad aprile 2007 e di Equitalia Nomos spa (oggi Equitalia nord spa), esponendo quanto segue:

A) che, a seguito di comunicazione ex art.129 disp.att.c.p.p. 18.5.2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, la Procura contabile aveva appreso che il T. era stato rinviato a giudizio per i seguenti delitti commessi in Mantova dal 18 aprile 2000 al 29 luglio 2010:

a) delitto di cui all'articolo 314 c.p. ("peculato"), perché, quale ufficiale della riscossione per conto dei concessionari CARIVERONA fino al 31 dicembre 2006, RISCOSSIONE UNO, fino all'aprile 2007 e successivamente EQUITALIA NOMOS S.p.A. (ora incorporata da EQUITALIA NORD S.p.a.), si appropriava della somma complessiva di € 58.902,31, di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità, poiché a lui consegnata, in distinte occasioni, in importi variabili da € 77,47 a € 1.000,00, da Malin Luciano, per il pagamento di tributi Inps e quindi destinata ad essere versata all'istituto pubblico;

b) delitti di cui agli artt. 81 c.p.v. e 479 c.p. ("Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici"), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale Ufficiale della riscossione per conto dei concessionari CARIVERONA fino al 31 dicembre 2006, RISCOSSIONE UNO, fino all'aprile 2007 e successivamente EQUITALIA NOMOS S.p.A. [ora incorporata da EQUITALIA NORD S.p.a.], attestava falsamente in distinti moduli di quietanza di pagamento di tributi Inps che le predette somme erano state regolarmente incassate e conferite all'istituto pubblico;

c) del delitto di cui agli art. 61, n. 7 e 640, comma 2, n. 2, c.p. ("truffa aggravata"), perché, quale Ufficiale della riscossione per conto dei concessionari CARIVERONA fino al 31 dicembre 2006, RISCOSSIONE UNO, fino all'aprile 2007 e poi EQUITALIA NOMOS S.p.A. [ora incorporata da EQUITALIA NORD S.p.a.], con artifici e raggiri, consistiti nel fare credere a Malin Luciano ed a Ferrante Gabriella che l'ammontare del loro debito per il pagamento dei tributi Inps forse più elevato di quello reale, ingenerando quindi nelle persone offese l'erroneo convincimento di dovere adempiere un'obbligazione pecuniaria di importo maggiore, si faceva corrispondere, in distinte occasioni, dal Malin e dalla Ferrante, le somme di € 8.753,69 (per Malin) e di € 1.278,32 (per la Ferrante), con conseguente danno patrimoniale di particolare gravità per le persone offese;

B) che con sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. 13 giugno 2012 n.266 (divenuta irrevocabile il 28.7.2012) il Gup presso il Tribunale di Mantova aveva condannato il T. per detti reati ad anni uno e mesi sei di reclusione ed alla refusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile Equitalia nord spa (quale incorporante di Equitalia Nomos spa);

C) che sia le attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza, sia le deposizioni dei soggetti implicati nella vicenda (sigg. M. L. e F. G.), su impulso della magistratura penale, avevano evidenziato che il T. tra il 2000 ed il 2010 aveva illecitamente ricevuto, in via informale e *brevi manu*, dal sig. M. L. "numerose somme di denaro" destinate all'estinzione di non precisate cartelle esattoriali relative a "tributi INPS", parimenti non meglio specificati, mentre gli estratti dei conti correnti intestati al sig. T. posti sotto sequestro dal giudice penale evidenziavano nello stesso periodo, numerosi e costanti versamenti di denaro contante che costituivano evidentemente il profitto dei reati compiuti;

D) che tale illecita condotta era stata scoperta a seguito di contatti telefonici avuti dalla commercialista del M. con Equitalia, tesi a chiarimenti sulle irrivali ricevute rilasciate dal T. al Manin in occasione delle dazioni pecuniarie suddette;

E) che il T. aveva poi restituito ad Equitalia nord spa (incorporante Equitalia nomos spa) le predette somme di cui si era indebitamente appropriato, pari ad euro 58.902,31, facendo così venir meno il danno diretto arrecato inizialmente contestato dalla Procura contabile in sede di invito a dedurre notificato il 23.4.2013;

F) che tale refusione pecuniaria non aveva tuttavia coperto il rilevante danno all'immagine dolosamente arrecato ad Equitalia nord (ed alla società da essa acquisita) dal suo riscossore, oltre che ad Equitalia (socio unico) ed allo Stato (da cui promana la potestà di riscossione), quantificato dalla Procura attrice, tenuto conto anche della rilevanza mediatica assunta dai reiterati fatti illeciti, in 117.804,52 euro (importo pari al doppio del frutto del reato secondo il parametro indicato dall'art.1, co.62, l. 6.11.2012 n.190), nonostante le deduzioni della difesa del convenuto tendenti ad escludere la debenza di tale importo a fronte dell'intervenuta totale restituzione dell'indebito percepito.

Tutto ciò premesso, la attrice Procura contabile chiedeva la condanna del convenuto T. al pagamento in favore di Equitalia nord spa (anche per le società da essa acquisite quali Equitalia Nomos spa) della somma di euro 117.804,52 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.

Si costituiva il convenuto, difeso dall'avv. Carlo Binelli, con memoria depositata il 28.11.2013, eccependo sia l'avvenuta restituzione, dopo la sentenza di condanna del Tribunale lavoro di Torino 25.5.2011 n.1679, delle somme indebitamente distratte e, dunque, l'assenza di un danno ad Equitalia Nomos (oggi Equitalia Nord) da storno di somme, sia la mancanza di un danno all'immagine, comunque eccessivamente determinato, a fronte di detta refusione pecuniaria.

All'udienza del 15.1.2014, udita la relazione del magistrato designato, prof. Vito Tenore, la Procura attrice e il difensore del convenuto sviluppavano gli argomenti già oggetto delle rispettive memorie. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La fattispecie al vaglio della Sezione attiene ad un ipotizzato danno erariale all'immagine derivante dalla appropriazione da parte di un ufficiale della riscossione per conto dei concessionari CARIVERONA fino al 31 dicembre 2006, RISCOSSIONE UNO, fino all'aprile 2007 e successivamente EQUITALIA NOMOS S.p.A. (ora incorporata da EQUITALIA NORD S.p.a.), della somma complessiva di € 58.902,31, di cui aveva il possesso poiché a lui consegnata, in distinte occasioni, da privati riscossi, per il pagamento di tributi Inps e quindi destinata ad essere versata all'istituto pubblico.

E' incontestato tra le parti che il T. abbia restituito ad Equitalia Nord spa (quale incorporante Equitalia Nomos spa) le somme di cui si era indebitamente appropriato, pari ad euro 58.902,31, facendo così venir meno il danno diretto arrecato inizialmente contestato dalla Procura contabile in sede di invito a dedurre notificato il 23.4.2013.

Residua pertanto in vaglio della sola pretesa attorea alla refusione, per i medesimi comportamenti del T. sunteggiati in fatto, del danno all'immagine arrecato alla Equitalia Nord spa.

2. Giova premettere che i fatti delittuosi acclarati in sede penale (v. sent.patteggiamento ex art.444 c.p.p. 13 giugno 2012 n.266, divenuta irrevocabile il 28.7.2012, del Gup presso il Tribunale di Mantova), nella loro storicità sono supportati da riscontri della Guardia di Finanza ma, soprattutto, non sono contestati dal convenuto, che ha persino restituito quanto indebitamente percepito. Essi sono dunque vincolanti in questa sede giuscontabile, ferma restando la autonoma rivalutazione degli stessi per coglierne i risvolti di danno erariale.

Nella specie, tali conclusioni in ordine alla sussistenza dei fatti e alla loro giuridica qualificazione intervenute in sede penale appaiono inconfutabili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede giuscontabile, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione per la loro plastica evidenza. Tale approdo non rappresenta un automatismo derivante dal giudicato penale ex art.651 c.p.p., ma una ragionata presa d'atto innanzi a questa Corte della pacifica sussistenza dei fatti sulla scorta di risultanze istruttorie penali confluite in un giudicato.

3. Venendo alla voce di danno all'immagine reclamata dalla Procura attrice, ritiene preliminarmente il Collegio sul piano sistematico di aderire testualmente alla accurata ricostruzione dogmatica di tale peculiare danno di recente effettuata dalla sentenza 4 dicembre 2013 n.781 della III sezione di appello di questa Corte, secondo cui *"si tratta di danno esistenziale perché il fatto criminoso genera lesioni nell'ordine giuridico che relaziona i soggetti di una collettività, ne mina la loro coesione, incrina il senso di appartenenza e di partecipazione all'attuale e futura vita della collettività stessa, deteriora il carattere esponenziale o attributivo della cura di interesse pubblico in capo al soggetto giuridico pubblico che deve salvaguardare quel valore dell'ordine giuridico ingiustamente leso. E di danno esistenziale si può parlare anche dopo la pronuncia della Cassazione SS.UU n.26972 dell' 11 novembre 2008 (cd. "pronuncia di S. Martino") che ha ritenuto detta categoria non autonoma perché ricompresa nel danno biologico in senso lato. Ciò per due ragioni: in primo luogo, perché detta sentenza non ha avuto un univoco seguito essendo stata ripresa, soprattutto di recente (Cass. 28 giugno 2013, n. 16413; 22 agosto 2013, n. 19402 e 3 ottobre 2013, n. 22585), la nozione di danno esistenziale conferendogli una sua autonomia; in secondo, poiché qui si tratta di lesione all' interesse di una persona giuridica pubblica e alla collettività (che la prima rappresenta o di cui cura un interesse) e non si può parlare di danno biologico, come trauma psicofisico, rimanendo allora solo il nocumento esistenziale che la Cassazione dell'11 novembre 2008, sopra menzionata, ha ricompreso nella nozione di danno biologico in senso lato (affermando che la nozione esistenziale veniva ad assumere un aspetto inutilmente prescrittivo del danno biologico, appunto) facendo risorgere una specifica autonomia alla descritta categorizzazione.*

Quanto alla distinzione fra danno evento e danno conseguenza, coniata dalla Consulta con la sentenza n. 184 del 1986, si ritiene che questa non abbia

utilità, anzi si dimostri dannosa - infatti è stata abbandonata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994 - dovendosi contemplare il fatto illecito nella sua globalità di atto-fatto lesivo generatore di effetti parimenti lesivi. Infatti, se si qualifica il danno all'immagine della P.A. come danno evento, tale intendendosi quello riferito alla lesione di valori di così grave rilevanza da dover essere risarcito per il solo fatto della lesione stessa, si sposta il baricentro del diritto risarcitorio dal contenuto del danno a quello dell'ingiustizia della lesione (Corte conti, Sez. Reg. Umbria 18 ottobre 2000, n. 557), con potenziale arricchimento, quale ristoro per quanto subito, del danneggiato: si crea allora una figura pienamente sanzionatoria, quasi una pena pubblica, assimilabile ai "punitive damages" di stampo anglosassone che non trova ingresso nel nostro ordinamento. Il danno, o il pregiudizio, ancor meglio, deve essere contemplato nella sua unitarietà di atto e di relative conseguenze non potendosi dicotomizzare la lesione dell'interesse protetto (pur sempre una conseguenza, la prima) dagli altri effetti che servono a definire l'illecito commesso nella sua concretezza e peculiarità. Identificato, dunque, il danno all'immagine come danno esistenziale - poiché mina la funzione stessa del pubblico ente e le sue capacità di cura del bene pubblico, di relazione e di aggregazione della collettività - si deve individuare la natura dello stesso in termini di patrimonialità o non patrimonialità.

Orbene, non può sfuggire che un pregiudizio di siffatta potenzialità lesiva non può che avere entrambe le caratteristiche.

E' non patrimoniale la perdita di motivazione indotta dal fatto illecito nel pubblico dipendente - nella disgregazione della capacità operativa di un'organizzazione - con le conseguenti difficoltà di porsi al servizio della Nazione (art. 98 Cost.) del pubblico operatore, come anche la perdita di senso aggregativo e partecipativo che tocca i singoli membri di una collettività i quali perdono un capitale profilo dell'identità della persona e della sua esplicazione e realizzazione anche come "essere sociale" (così come nell'associazionismo privato, negli organismi di rappresentanza o di cura degli interessi pubblici).

E' patrimoniale se si considera la lesione all'art. 97 Cost., non disgiungibile dall'art. 81 della stessa Carta fondamentale, con il nocumento ai valori del buon andamento, dell'imparzialità e delle pubbliche risorse finanziarie, così come lo sforzo dell'amministrato come "homo oeconomicus" che costruisce in uno sforzo collettivo - costituito da sinergie pubbliche e private - l'ordine economico cui l'ordine giuridico, toccato dall'illecito, fa da ordito fondante, spostando il baricentro della vita di una Nazione dal pubblico al privato con conseguente ritrosia e deprivazione di ragioni, sia concrete che ideali, alla partecipazione alle spese pubbliche tramite la soggezione all'imposizione tributaria".

4. Ciò premesso sul piano dell'inquadramento dogmatico, va ricordato poi che, ai fini del perseguimento del danno all'immagine, il comma 30-ter dell'[art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009](#), convertito con [legge n. 102 del 2009](#), come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c) del decreto legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con [legge 3 ottobre 2009, n. 141](#), ha introdotto, come è noto, tre distinte disposizioni, così riassumibili:

A) una prima, che pone il divieto di atti di indagine non preceduti da una notizia di danno specifica e concreta. La giurisprudenza contabile intervenuta in materia ha provveduto a chiarire come la *ratio* della norma sia quella di garantire che l'istruttoria contabile del PM, nella fase di avvio, sia suffragata da elementi concreti e specifici e non si fondi su mere ipotesi o astratte supposizioni, non essendo ammissibile che la richiesta istruttoria si diriga in modo generico ad un intero settore di attività amministrativa per un rilevante periodo di tempo, poiché ciò si risolverebbe in una vera e propria attività di controllo da parte di un organo non abilitato ad effettuarlo (cfr., *ex plurimis*, C.conti, sez I, 22.7.2013 n.568; id., sez.I, 5.4.2011, n. 152 e 1.9.2010, n. 492; sez II, 16.2.2012, n. 98 e 16.8.2010, n. 305; sez.III, 18.4.2012, n. 303);

B) una seconda, che limita l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine a determinati casi e modi, condizionandolo all'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per reati contro la p.a.;

C) una terza, che commina la nullità degli atti compiuti in violazione delle precedenti disposizioni e introduce un nuovo procedimento d'urgenza per farla dichiarare.

La disposizione citata prevede poi una clausola di salvezza, in base alla quale la nullità degli atti compiuti in violazione delle precedenti disposizioni non opera nell'ipotesi in cui sia stata già pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Pertanto, oggi, l'azione per danno all'immagine è esercitabile nei casi e nei modi previsti dall'[art. 7 della legge n. 97 del 2001](#), statuente:

a) un limite di diritto sostanziale, che rende tipici i casi in cui il pubblico ministero contabile può far valere il diritto erariale al risarcimento del danno all'immagine: tali casi sono quelli - e solo quelli - nei quali i comportamenti censurati costituiscono anche reati e più particolarmente reati propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (cfr. C.conti, sez.III, 4 novembre 2013 n.716; id., sez.III, 10 ottobre 2013 n.658);

b) una pregiudizialità di carattere penale, esplicitata dal rinvio ai modi di cui al citato art. 7, costituita dall'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per reati propri dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, vera e propria condizione dell'azione e non già elemento costitutivo (cfr. C.conti, sez.III, 4 dicembre 2013 n. 781; id., sez.III, 4 novembre 2013 n.716; id., sez.III, 4 giugno 2013 n.364; id., sez.app. Sicilia, 19 marzo 2013, n. 87; id., sez.I, 3 aprile 2012, n. 181; id., sez.II, 3 aprile 2012, nn. 212, 213 e 214; C.cost. 15 dicembre 2010, n. 355; C.cost., 4 luglio 2011, n. 219; C.cost. 21 luglio 2011, nn. 220 e 221; C.cost. 17 ottobre 2011, n. 286).

In ordine al limite sostanziale afferente la perseguibilità dei soli danni all'immagine consequenziali a reati propri dei pubblici ufficiali contro la p.a., giova ricordare che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 15 dicembre 2010, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi

secondo, terzo e quarto del D.L. n. 78 del 2009 sollevate dalla Sezione I d'appello, nonché da altre Sezioni regionali.

In particolare, la Corte Costituzionale, nell'individuare *“l'esatta portata della normativa impugnata”*, ha ritenuto che il legislatore abbia inteso *“circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa”* e che la disposizione in questione (art. 17 , comma 30-ter, D.L. n.78/2009) debba essere *“univocamente interpretata”* nel senso che *“al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria”*.

Inoltre è stato precisato anche che *“nel caso in esame il legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti”*, e *“la scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole”* avendo il legislatore ritenuto, nell'esercizio della propria discrezionalità, che *“soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'ente pubblico”*.

Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, *“la circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame”*, e pertanto *“la particolare struttura e funzione della responsabilità amministrativa, unitamente alla valutazione della specifica natura del bene giuridico protetto dalle norme penali richiamate dalla disposizione impugnata, rende non palesemente arbitraria la scelta con cui è stato delimitato il campo di applicazione dell'azione risarcitoria esercitabile dalla procura operante presso le sezioni della Corte dei conti”*.

Da tali affermazioni della Consulta si rileva, quindi, che la portata dell'art.17, comma 30-ter D.L. n.78/2009 va quindi intesa nei termini precisati dalla Consulta, ovvero nel senso che detta norma ha oggettivamente circoscritto l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine da parte delle Procure regionali della Corte dei Conti alle fattispecie esplicitamente indicate dall'art. 7 della legge n. 97 del 2001, ovvero ai delitti contro la p.a. previsti dal capo I°, titolo II° del libro II° del codice penale, e, di conseguenza, ha ridotto, sul piano sostanziale e processuale, l'ambito di cognizione del giudice contabile sul danno in argomento, limitandolo alle sole fattispecie come sopra individuate (*in terminis* Cass., sez.un. 23 novembre 2012 n. 20728; id., sez.un., 7 giugno 2012 n.9188).

Sul punto si tenga poi conto anche del fatto che la Corte Costituzionale recentemente è ritornata sull'argomento con le Ordinanze nn. 219, 220 e 221 depositate tutte il 21 luglio 2011, dichiarando sempre la manifesta infondatezza o inammissibilità di ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della norma in esame rimarcando, tra l'altro, quanto già affermato nella propria sentenza n. 355 del 2010, e cioè che *"la scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole"*.

Da tutto quanto sopra considerato discende che in base all'art.17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009, così come interpretato nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 2010, l'azionabilità del diritto al risarcimento va riferito al solo reati propri dei pubblici ufficiali contro la p.a., come ribadita sia da questa Sezione, sia da un prevalente indirizzo giuscontabile (ex pluribus C.conti, sez.Lombardia, 12.11.2013 n.275, id.sez. sez. Puglia, 22 novembre 2011 n. 1288; id., sez. Trentino Alto Adige, 12 luglio 2011 n. 27 e n. 29; id., sez. Emilia Romagna, 14 settembre 2011 n. 481). lettura è poi condivisa in un *obiter* anche dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 13/QM/2011 di questa Corte, secondo cui l'assenza di una sentenza di condanna penale definitiva per i tassativi reati previsti dal lodo Bernardo rileva sul versante processuale quale difetto di *legittimatio ad causam* del PM erariale. La

I tentativi ampliativi della giurisdizione contabile al di là dei tassativi casi enucleati nel (pur criticabile) art.17, co.30 ter, d.l. n.78 cit. (e nell'art.7, l. 97/2001 ivi richiamato) operati in alcune sentenza di questa Corte (da ultimo C.conti, sez.I, 11 luglio 2013 n.514; id., sez.III, 13.4.2012 n.286; id., sez.Toscana, 7.12.2011 n.510; id., sez.Toscana n.90/2011; id., sez.Lombardia n.109/2011) non appaiono dunque condivisibili, in quanto in contrasto con l'inequivoco dettato letterale e con l'interpretazione costituzionale e della Cassazione a sezioni unite della norma.

5. Adattando al caso di specie tale premessa sistematica, va accolta, nell'*an*, la pretesa dell'attrice Procura ad ottenere la condanna del De Filippo al risarcimento del danno all'immagine, in quanto la condanna che lo ha riguardato (*in primis* peculato, al quale si aggiungono profili di falso in atti pubblici e di truffa aggravata) rientra nel *numerus clausus* dei reati contro la p.a. suddetti.

In merito al *quantum* reclamato, pari a 117.804,52 euro, importo pari al doppio del frutto del reato secondo il parametro indicato dall'art.1, co.62, l. 6.11.2012 n.190 (che ha introdotto il comma 1-*sexies* nell'art.1 della l. n.20 del 1994), osserva la Corte che il cennato parametro dettato dalla legge c.d. anticorruzione, a prescindere dalla sua portata sostanziale o processuale e dalla sua incidenza (innovativa o interpretativa) o meno su giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, è meramente indicativo, in quanto la norma recita *"l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*.

Nella specie, non rinvenendosi dunque una presunzione *iuris et de iure* di danno pari “*al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*”, in quanto la predetta “*prova contraria*” può desumersi anche dalla documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie, ai fini di una più equa e minore determinazione del reclamato danno depongono vari argomenti: a) il parametro-base assunto ai fini della determinazione del danno, ovvero la somma di 58.902,31 euro, riguarda somme introitate dal T. anche in periodi (dal 2000) antecedenti all’aprile 2007, data in cui ha iniziato ad operare quale agente riscossore della Equitalia Nomos spa (oggi Equitalia nord spa), mentre in precedenza operava come riscossore per Cariverona e Riscossione uno poi confluite in Equitalia (v.dichiarazioni di ambo le parti in udienza), soggetti non aventi certo la visibilità esterna di Equitalia spa; b) il T. ha restituito ad Equitalia nord spa detta somma di 58.902,31 euro attenuando la gravità del fatto; c) il convenuto aveva qualifica minimale e, comunque, ha arrecato il danno attraverso una egoistica riscossione “porta a porta” e non in un ufficio pubblico, attenuando così la lesione del prestigio dell’ente di appartenenza; d) parte attrice ha fornito solo un minimale riscontro in ordine al reclamato danno all’immagine con riscontri mediatici-giornalistici, limitandosi a produrre due scarni estratti giornalistici di una testata locale e non nazionale (“Gazzetta di Mantova”) che fanno cenno all’episodio di cui è causa.

Pertanto, dovendosi altresì dare innegabile rilevanza, come rettamente rimarcato dalla attrice Procura, alla rilevante funzione sociale e pubblicistica del riscossore T., alla rilevante reiterazione nel tempo (10 anni) dei fatti ed alla loro evidentissima pluri-illiceità, ritiene equo il Collegio determinare in euro 30.000,00 la somma che il convenuto dovrà risarcire ad Equitalia Nord spa., oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Il convenuto va altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna T. Marco al pagamento della somma di euro 30.000,00 (trentamila) a favore di Equitalia Nord spa, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro

Così deciso in Milano il 15.1.2014

Il relatore Il Presidente

Vito Tenore Claudio Galtieri

Depositato in segreteria il 17/01/2014